

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- LINEE GUIDA -

- 1. Requisiti per l'iscrizione**
- 2. Elenco delle categorie merceologiche (Allegato A.1)**
- 3. Modalità di presentazione della domanda – Modulistica (Allegato A.2)**

PREMESSA

L'Albo dei fornitori di beni e servizi della Camera di Commercio di Messina è un elenco di imprese che, per affidabilità nel mercato, livello di attrezzature e professionalità del personale dipendente, potenzialità economico-organizzativa e qualità dei beni ,lavori o servizi prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità le varie esigenze dell'Amministrazione.

La Camera di Commercio di Messina si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e le convenzioni Consip.

1.REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si richiede l'iscrizione;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- Essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di appartenenza negli ultimi 5 (cinque) anni;
- Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n.68;
- Di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica.

2.CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'iscrizione viene effettuata per le categorie di cui all'elenco allegato A1.

L'indicazione delle categorie merceologiche va operata con riferimento alla codificazione appositamente predisposta ed indicata nel predetto allegato. Esse devono essere riferite all'attività esercitata dichiarata presso la competente CCIAA della ditta richiedente. In caso contrario non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione per la categoria merceologica indicata. Si può procedere in qualsiasi momento ad integrare una o più categorie mediante trasmissione di copia della certificazione della Camera di Commercio da cui risulti l'inserimento delle nuove attività esercitate.

L'aggiornamento avrà comunque effetto dall'anno solare successivo.

3.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo (allegato A.2), da compilare in ogni sua parte, specificando le categorie per le quali l'iscrizione è richiesta, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Le domande potranno essere inoltrate alla Camera di Commercio di Messina :

°con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: provveditorato.cciaame@legalmail.it ;

°con Posta ordinaria o mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate;

°con consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'ente camerale;

in questi due ultimi casi le domande, con indicazione sulla busta "Albo dei Fornitori" , dovranno essere inviate al seguente indirizzo :

Camera di Commercio di Messina

Ufficio Provveditorato

Piazza Cavallotti, 3

98122 MESSINA

3.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo fornitori devono presentare:

*certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi . Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

*curriculum contenente notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi, che consentano all'Amministrazione di valutare l'idoneità delle imprese richiedenti a svolgere le forniture/prestazioni in favore dell'Ente;

- L'istanza, altresì, dovrà contenere:

dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che:

- nei confronti della società/ditta non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- la società/ditta ed i singoli legali rappresentanti non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
- la società/ditta non abbia commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- la società/ditta non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni;
- di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica;
- di essere in regola con gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità determinate dalla normativa sulla

privacy.

3.2. ESAME DELLE DOMANDE ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO. VERIFICHE.

Le domande saranno esaminate dalla struttura dell'ufficio Provveditorato dell'Ente e l'elenco formato si intenderà effettivo dalla data di pubblicazione sul sito camerale, senza alcun'altra formale comunicazione alle imprese. Alle iscrizioni verrà attribuita una numerazione progressiva. Le domande incomplete o irregolari dovranno essere sanate entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ente a provvedere in merito, in caso contrario saranno archiviate.

L'iscrizione all'Elenco esplica la sua efficacia dalla pubblicazione dell'elenco, in cui il nominativo della ditta è inserito, e potrà essere rinnovata annualmente presentando **all'ufficio Provveditorato apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. Tale richiesta dovrà essere inoltrata entro il 1° ottobre dell'anno solare in scadenza.** La mancata comunicazione nei termini di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dall'Albo.

Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, variazione ragione sociale, assetto societario ecc.) sono obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Le domande di iscrizione che perverranno successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori, saranno raccolte ed esaminate per il successivo aggiornamento dell'elenco fornitori, che seguirà le indicazioni in premessa descritte.

La cancellazione dall'albo fornitori dei soggetti iscritti ha luogo nei seguenti casi:

- Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
- Cessazione dell'attività;
- Mancata presentazione di offerta, per più di due volte, dell'invito senza che sia stato riscontrato non ricezione dello stesso.
- Mancata presentazione della richiesta per il mantenimento della propria iscrizione nell'Elenco.

Si procederà inoltre alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi di consegna, prodotti non rispondenti alle forniture richieste) o nell'espletamento dei servizi. L'impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà assegnato dall'Ufficio Provveditorato.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale ed è comunicata all'operatore economico entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso. L'operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione, non può richiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla cancellazione. L'Ente si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

La Camera di Commercio si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo di documentare la permanenza dei necessari requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione e di accertamento telematico con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

3.3 INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI. CRITERI

L'Ufficio Provveditorato individua i nominativi dei soggetti da invitare sulla base della categoria d'iscrizione. In relazione al presunto importo dell'iniziativa contrattuale l'Ufficio Provveditorato individua i nominativi secondo le seguenti modalità:

- *per forniture di beni e/o servizi di importo fino a € 20.000,00 + iva: almeno 3 soggetti;*
- *per forniture di beni e/o servizi di importo superiore a € 20.000,00 + iva fino ad € 200.000,00 + iva: 5 o più soggetti.*

L'inclusione delle imprese nell'albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento delle

forniture e/o servizi, lavori in economia e l'Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti delle imprese stesse.

Nelle procedure di affidamento, saranno osservati criteri che garantiscono la rotazione e la concorrenza tra le ditte iscritte all'albo nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, fermo restando eventuali correttivi per i casi in cui dovesse prevalere caratteristiche tecniche specifiche, tali da richiedere la partecipazione di determinati soggetti, o nel caso in cui la celerità e/o l'urgenza delle forniture e dei servizi, ad insindacabile giudizio dell'ufficio Provveditorato, risulti determinante ai fini dell'efficacia della fornitura stessa e, in via generale, per lavori in economia o fornitura di importo fino ad € 20.000,00 + iva.

In ogni caso la Camera di Commercio, per la ricerca del contraente cui affidare le forniture beni e servizi o l'esecuzione di lavori in economia, potrà avvalersi di ogni strumento messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo convenzioni Consip).

3.4 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti dalla Camera di Commercio I.A.A. ai fini dell'istituzione e della gestione dell'Albo dei Fornitori saranno oggetto di trattamento esclusivamente per il fine in vista del quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l'adozione di tutte le misure a garantire la sicurezza.

I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo, i diritti di cui all'art.13 della citata L.675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della amministrazione camerale che provvede, sotto il profilo amministrativo, alla gestione dell'albo.